

## AVVISO n. 10/2018

### Procedura per l'inserimento nell'Albo degli Esperti di Valutazione dell'ANVUR Profilo Valutatori Studenti

#### IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

**VISTO** il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/2006;

**VISTO** l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato DPR 76/2010, come modificato dall’art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**VISTO** l’art. 5 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la delega in materia di interventi della qualità e dell’efficienza del sistema universitario, con particolare riferimento a quanto contenuto al comma 3, lettere a), b) c) d) ed e);

**VISTO** il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 recante “*Valorizzazione dell’efficienza dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987 “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei*

*corsi di studio universitari*” che definisce le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di studio;

**VISTO** il punto 2.4 della parte 2 “*Standards and guidelines for external quality assurance*” del documento “*Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)*” pubblicato nel 2015 dalla European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), nel quale si indica la presenza di uno studente tra il gruppo di esperti incaricati di effettuare la valutazione esterna degli atenei;

**VISTO** che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2013 è stato istituito l’albo degli Esperti della Valutazione delle strutture universitarie e dei Corsi Di Studio e che sono state già espletate le procedure per l’iscrizione di esperti nell’albo medesimo per i quattro profili in esso previsti: Esperti di Sistema, Esperti Disciplinari, Esperti Telematici e Studenti valutatori;

**VISTO** che ad oggi risultano iscritti nell’albo appena 21 Studenti valutatori, la cui permanenza nell’albo è peraltro temporanea;

**CONSIDERATO** che per ogni CEV nominata per la valutazione di una Sede universitaria e dei Corsi di Studio è necessaria la presenza di almeno due studenti valutatori;

**VISTO** che con Delibera n. 263 del 28 novembre 2018 il Consiglio Direttivo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle visite istituzionali da parte della CEV, ha ritenuto di avviare la procedura per l’integrazione degli esperti della valutazione iscritti all’albo ANVUR, profilo studenti valutatori;

**CONSIDERATO** che per l’iscrizione all’albo i candidati ritenuti idonei dovranno frequentare con esito positivo un apposito percorso formativo;

**RITENUTO** pertanto di avviare, con il presente avviso, una nuova procedura per l’iscrizione all’albo di esperti della valutazione, profilo studenti valutatori.

## **AVVISA**

### **Art. 1 Call di Studenti Valutatori**

E’ avviata una nuova procedura per l’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR - Profilo Valutatori Studenti destinati alla valutazione dei Corsi di Studio e delle sedi delle Università.

## Art. 2

### Requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego, per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di cui alle sotto indicate lettere a) e b):

- a) essere studente iscritto ad uno dei seguenti corsi:
- laurea magistrale (o equivalente) presso una università italiana o di un paese europeo;
  - ovvero laurea a ciclo unico (con iscrizione ad un anno superiore al III);
  - ovvero corso di studio universitario post-laurea (Dottorato, Scuola di specializzazione, Master universitario di I o II livello);
- b) aver maturato esperienze in **almeno uno** dei seguenti ambiti:
- Nucleo di valutazione di un ateneo italiano (o struttura equivalente estera);
  - Presidio di Qualità di un ateneo italiano (o struttura equivalente estera);
  - Commissione paritetica docenti-studenti (o struttura equivalente estera);
  - aver partecipato ad attività di valutazione di sedi universitarie, di Corsi di studio o di valutazione esterna presso Agenzie, enti internazionali o nazionali operanti nella promozione delle attività di Assicurazione della Qualità per l'Istruzione Superiore;

I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura stessa.

## Art. 3

### Presentazione delle domande – termini e modalità

I candidati dovranno far pervenire all'ANVUR – Via Ippolito Nievo, 35, 00153 la propria domanda di partecipazione alla procedura secondo lo schema di cui all'allegato 1.

La domanda sottoscritta dovrà pervenire a mezzo email, in formato pdf, alla casella di posta elettronica [avviso2018studenti@anvur.it](mailto:avviso2018studenti@anvur.it), entro le ore 13.00 dell'8 gennaio 2019, avente il seguente oggetto: “Avviso 10/2018 - Procedura Profilo Valutatori Studenti” e con allegati, a pena di esclusione, sempre in formato pdf, il curriculum vitae datato e sottoscritto e una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'ANVUR non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande nei termini suindicati per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il candidato nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

citato DPR 445/2000, quanto segue:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) indirizzo di posta elettronica e indirizzo (di residenza o di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
- e) riferimenti telefonici;
- f) cittadinanza;
- g) di godere dei diritti politici<sup>1</sup>;
- h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso né in Italia, né all'estero (in caso affermativo riportare gli estremi del provvedimento);
- i) l'ateneo, la tipologia e denominazione del corso di cui all'art.2 lettera a) del presente avviso, nonché l'anno accademico di iscrizione iniziale;
- l) le esperienze maturate negli ambiti di cui alla lettera b) dell'art. 2.

Nel curriculum vitae il candidato indicherà il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 2 del presente avviso, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli posseduti. Per quanto attiene le esperienze maturate, dovrà essere riportato il periodo, l'indicazione del committente/datore di lavoro/soggetto conferente, i ruoli ricoperti, l'attività svolta e dovrà, altresì, essere indicato ogni elemento idoneo a qualificarle.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

#### **Art. 4** **Esclusione dalla procedura**

Non sono prese in considerazione e comportano l'esclusione dalla procedura:

- le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3;
- le domande prive della firma;
- le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti;
- le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili;
- le domande prive di allegato curriculum vitae datato e firmato;
- le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità nella modalità di invio in cui è richiesto.

Ai candidati esclusi dalla procedura sarà data apposita comunicazione in modalità telematica.

---

<sup>1</sup> Ovvero l'elettorato attivo, l'elettorato passivo e il diritto di accedere agli uffici pubblici.

## **Art. 5**

### **Idoneità**

Saranno considerati idonei i candidati che in base all'istruttoria sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.

Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale e non sono previste graduatorie.

I candidati idonei saranno avviati alla frequenza di un percorso formativo obbligatorio e propedeutico per l'iscrizione all'albo degli studenti valutatori.

A conclusione della positiva frequenza al percorso formativo, acquisita da parte di ciascun candidato idoneo l'adesione al rispetto delle Linee Guida, del Regolamento e del Codice Etico dell'Agenzia, il Consiglio Direttivo con delibera specifica dispone l'iscrizione dei candidati idonei nell'albo degli studenti valutatori, pubblicato sul sito [www.anvur.it](http://www.anvur.it).

## **Art. 6**

### **Fasi operative successive all'iscrizione all'albo**

L'albo degli studenti valutatori costituisce la banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione dei corsi di studio e delle sedi secondo il programma definito dall'Agenzia.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi.

L'individuazione degli Esperti cui conferire l'eventuale incarico avviene nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse.

L'incarico di natura temporanea è conferito, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto che disciplinerà, in particolar modo, la durata, i compiti da svolgere, gli obblighi dell'esperto ed il compenso previsto.

L'incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti.

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dall'esperto senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica con l'Agenzia, nell'ambito prestabilito dal Committente stesso per il perseguimento dell'obiettivo definito nel contratto.

La prestazione dell'esperto – di norma – è svolta nell'ambito di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari da valutare.

Le CEV sono nominate dal Consiglio Direttivo e composte dalle diverse tipologie di esperti necessarie per la valutazione delle sedi e dei corsi universitari.

Agli esperti studenti valutatori per le procedure di accreditamento di sedi e corsi di studio spetterà il compenso stabilito con apposita delibera del Consiglio Direttivo n. 138 dell'11/11/2015 in ragione della complessità delle attività richieste.

### **Art. 7**

#### **Oggetto dell'incarico**

Nella programmazione delle valutazioni delle Sedi e dei Corsi di Studio, l'ANVUR attingerà all'Albo degli studenti valutatori che svolgeranno i seguenti compiti:

- partecipazione, relativamente ad ogni valutazione, a tutte le attività della CEV secondo quanto stabilito dalle linee guida (analisi preliminare dei documenti di autovalutazione dei Corsi di Studio e delle sedi; realizzazione delle visite in loco; partecipazione alla redazione della Relazione CEV, corredata di motivata valutazione tecnica; collaborazione con gli altri componenti della CEV anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale)
- partecipazione all'elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche su esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo;

Le attività devono essere svolte mediante puntuale osservanza delle Linee Guida, del Piano visite, del Codice Etico e dei Protocolli di valutazione stabiliti dall'ANVUR e accettati da tutti i membri iscritti all'Albo e attivabili nelle CEV.

### **Art. 8**

#### **Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Morena Sabella, funzionario ANVUR.

### **Art. 9**

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

1. L'ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura per l'iscrizione all'Albo e per le attività propedeutiche

all'eventuale conferimento incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti.

Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

2. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

3. Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

4. Il Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è l'Ing. Aristeo Marras, i cui contatti sono presenti sul sito web dell'Agenzia.

#### **Art. 10** **Pubblicità**

1. Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito dell'ANVUR [www.anvur.it](http://www.anvur.it).

2. L'ANVUR si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

3. Le informazioni relative al conferimento dell'incarico e il compenso riconosciuto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ANVUR.

Roma, 3 dicembre 2018

Il Direttore

(Dott. Sandro Momigliano\*)

\* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.